

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 14



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 gennaio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 217.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024. (26G00013)

Pag. 1

Presidenza
del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DECRETO 2 dicembre 2025, n. 218.

Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo. (26G00014) ...

Pag. 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2025.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Stefanaconi. (26A00140) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 2025.


Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Calvi Risorta. (26A00141) Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 22 dicembre 2025.

Approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026. (26A00162) Pag. 19



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2025, n. 217.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, paragrafo 2, del Protocollo medesimo.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

TAJANI, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

PROTOCOLLO DI MODIFICA

DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A ROMA IL 23 DICEMBRE 2020

Il Governo della Repubblica italiana
ed

il Consiglio federale svizzero

Visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 (di seguito «Accordo»);

Considerato il punto 3 del Protocollo aggiuntivo e, in particolare, l'auspicio che gli Stati contraenti si consultino periodicamente in merito al potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro per verificare se si rendano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo aggiuntivo;


Ritenuto che, dopo attenta analisi, tali modifiche e integrazioni siano opportune;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

«2.1. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di princi-



pio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.

2.2. Con riferimento all'articolo 2, lettera *b*) dell'Accordo, resta inteso che il lavoratore frontaliero può svolgere al massimo il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso di un anno civile, senza che ciò comporti alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliero ai sensi dell'Accordo. Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, così come definiti all'articolo 2, lettera *b*) dell'Accordo, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo. Non intervenendo alcuna modifica dello *status* di lavoratore frontaliero, nonostante l'articolo 3 dell'Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell'impostazione, quali giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro.».

Articolo II

1. Le disposizioni dell'articolo I del presente Protocollo di modifica si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Il presente Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024, in due esemplari in lingua italiana

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO FEDERALE
SVIZZERO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1520):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), in data 5 giugno 2025.

Assegnato 3^a Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 10 giugno 2025, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e Tesoro), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 giugno 2025 e il 1^o luglio 2025.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente l'11 settembre 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2593):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 settembre 2025, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 settembre 2025, il 1^o, il 15 e il 22 ottobre 2025.

Esaminato in Aula il 10 novembre 2025 e approvato, definitivamente, il 18 dicembre 2025.

26G00013

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SPORT

DECRETO 2 dicembre 2025, n. 218.

Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo.

**IL MINISTRO PER LO SPORT
E I GIOVANI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, recante «Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto



2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera *a*);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 26, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 2024;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi è attribuita la delega di funzioni in materia di sport, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2022;

Sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 giugno 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi del nell'adunanza del 22 luglio 2025;

Udito il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con Rif. n. S5268 del 6 agosto 2025;

Udito il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 525 del 25 settembre 2025;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione della disciplina di attuazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

Sulla proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

ADOTTÀ
il seguente regolamento:

Art. 1.

Registro nazionale

1. L'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi di seguito denominato «Registro nazionale» costituisce condizione per l'esercizio della professione di agente sportivo in Italia, abilitandolo ad operare nell'ambito di una o più Federazioni sportive nazionali (FSN) e Federazioni sportive paraolimpiche (FSP), di seguito, congiuntamente, «Federazioni Sportive» o «Federazione Sportiva».

2. Il Registro nazionale si articola nelle seguenti sezioni:

- a)* agenti sportivi;
- b)* società di agenti sportivi;
- c)* agenti sportivi stabiliti.

3. Il Registro nazionale contiene altresì l'elenco degli «agenti sportivi domiciliati» di cui all'articolo 15.

4. Il Registro nazionale contiene infine un'area destinata a raccogliere i contratti di mandato sportivo che i singoli agenti sportivi, rispetto ai quali ciascun contraente è obbligato a compiere ogni opportuna indagine al fine di verificare la sussistenza dei titoli che consentono ai medesimi di operare, sono tenuti a depositare presso le Federazioni sportive di competenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37.

5. Fermo restando quanto previsto nel presente regolamento, il CONI, con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 2, indica, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione e i relativi tempi di conservazione nell'ambito del Registro nazionale, nonché le misure tecniche e organizzative riferite al medesimo e al sistema informatico attraverso cui esso è gestito, chiarendo altresì il rapporto tra il Registro nazionale e i Registri dei contratti di mandato sportivo istituiti presso le Federazioni sportive ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 37 del 2021, con le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarità del relativo trattamento.

Art. 2.

Tenuta e gestione del Registro nazionale

1. Il Registro nazionale è tenuto presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che lo gestisce attraverso l'utilizzo di un sistema informatico centrale che



raccoglie e conserva in una banca dati centralizzata l'insieme delle informazioni relative agli agenti sportivi, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37.

2. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo da consentire a ciascuna Federazione sportiva per quanto di rispettiva competenza:

a) di consultare l'elenco dei candidati risultati idonei alla prova generale al fine di attestare il requisito soggettivo per l'ammissione alla prova speciale;

b) di consultare la documentazione depositata da coloro che domandino l'iscrizione al Registro nazionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, al fine di rilasciare le relative attestazioni;

c) di ricevere, trasmettere e consultare i contratti di mandato sportivo di cui all'articolo 1, comma 4.

3. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione delle sezioni e dell'elenco del Registro nazionale indicati all'articolo 1, comma 2.

4. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo da consentirvi l'accesso al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Registro nazionale è consultabile sul sito istituzionale del CONI.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le società e le associazioni sportive trasmettono al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri la medesima dichiarazione che esse sono tenute a comunicare al CONI ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37. Tale comunicazione indica, altresì e in ogni caso, i singoli mandati conferiti e l'importo delle commissioni corrisposte per ciascuno di essi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, è consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni di cui al comma 2, in particolare delle generalità di coloro i quali presentano domanda di iscrizione Registro nazionale. Il CONI è titolare del trattamento dei dati personali di cui al primo periodo. Il soggetto gestore del sistema informatico centrale di cui al comma 2 assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali. All'atto dell'affidamento del servizio di realizzazione del sistema informatico centrale, il CONI individua gli obblighi cui è tenuto il responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 3.

Iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi

1. La domanda di iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi è inserita nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 2.

2. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro nazionale i soggetti:

a) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo:

1) rilasciati prima del 31 marzo 2015;

2) già rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dei relativi provvedimenti attuativi, tra i quali i titoli rilasciati dalla *Fédération Internationale de Basketball* (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro prima del 31 dicembre 2017, e, in caso di agente stabilito, quelli previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37;

b) che non versino in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi descritte all'articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero in quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico previsto all'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto;

c) che abbiano stipulato la polizza di rischio professionale secondo i requisiti di cui all'articolo 8;

d) che siano in regola con il versamento dei diritti di segreteria fissati dal CONI con proprio provvedimento.

3. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione Sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) superamento della prova speciale di cui all'articolo 12, salvo quanto previsto al comma 2, lettera *a*;

b) frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati o accreditati di cui all'articolo 9;


c) idoneità della polizza assicurativa di cui all'articolo 8;

d) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ovvero di quelle ulteriori eventualmente indicate nel codice etico previsto dall'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto.

4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione dell'agente nel Registro Nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

5. Con le medesime modalità sono comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

6. L'iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.



Art. 4.

Iscrizione al Registro nazionale - sezione società di agenti sportivi

1. L'attività di agente sportivo può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente sportivo ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.

2. La domanda di iscrizione al Registro nazionale – sezione società di agenti sportivi è depositata dall'agente sportivo, socio munito di legale rappresentanza e già iscritto nella sezione di cui all'articolo 3 o all'articolo 5, nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 2, unitamente all'indicazione di tutti i soci, inclusi quelli che siano agenti sportivi parimenti iscritti e gli ulteriori eventuali legali rappresentanti.

3. Possono essere iscritte e mantenere l'iscrizione al Registro Nazionale le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, versando l'imposta di bollo e dei diritti di segreteria stabiliti dal CONI. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021, nell'ipotesi di partecipazione minoritaria di persona giuridica a società iscritta al Registro nazionale, quest'ultima sarà tenuta a depositare la visura camerale della persona giuridica con quote minoritarie o, per gli enti di diritto straniero, documentazione equipollente, aggiornata agli ultimi trenta giorni, al fine di verificare che l'oggetto sociale anche della persona giuridica minoritaria sia conforme a quanto stabilito al richiamato articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021.

4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere allegata alla domanda, con l'inserimento dei corrispondenti dati richiesti dal sistema informatico centrale.

5. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi relative anche ai singoli soci.

6. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione e alla luce dei relativi risultati, il CONI provvede all'iscrizione della società nel Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

7. Nelle medesime modalità devono essere comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all'articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

8. L'iscrizione al Registro nazionale – sezione società di agenti sportivi è collegata e condizionata all'iscrizione dell'agente sportivo che provvede al deposito della domanda ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed ha la medesima validità.

Art. 5.

Iscrizione al Registro nazionale - sezione agenti sportivi stabiliti

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, o le società aventi ivi sede legale, in possesso della qualifica per lo svolgimento della professione di agente sportivo in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera e previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa, secondo le modalità previste dal presente articolo, nonché, per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 10, del presente regolamento.


2. Il CONI, approva con proprio provvedimento la disciplina attuativa del presente Regolamento, d'intesa con l'Autorità politica competente in materia di sport, e definisce le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale (Tabella stabiliti e qualifiche sottoposte a misure compensative) ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, ferme quelle già riconosciute ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37.

3. Con il medesimo atto di cui al comma 2, il CONI stabilisce le qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, una misura compensativa, consistente nel superamento della prova generale di cui all'articolo 11, da svolgere esclusivamente in forma orale, in una lingua a scelta del candidato tra italiano, inglese, francese e spagnolo.

4. La domanda di iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti è depositata nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 2.

5. Possono iscriversi al Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, che hanno ottenuto il riconoscimento della propria qualifica ai sensi dei commi 2 e 3, versando l'imposta di bollo e diritti di segreteria stabiliti dal regolamento del CONI.

6. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.



7. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede all’iscrizione dell’agente nel Registro nazionale – sezione agenti sportivi stabiliti ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

8. Nelle medesime modalità devono essere comunicate e depositate nel sistema informatico di cui all’articolo 2, entro venti giorni dal loro verificarsi, le variazioni sopravvenute e il venire meno dei requisiti ai fini del mantenimento dell’iscrizione.

9. L’agente sportivo stabilito opera senza limitazione, utilizzando in ogni documento a propria firma la dicitura «agente sportivo stabilito abilitato nell’ambito della [...]», aggiungendovi l’indicazione della Federazione sportiva nell’ambito della quale è legittimato ad operare.

10. L’iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all’anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.

Art. 6.

Rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza dell’iscrizione, gli agenti sportivi depositano nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 2, la domanda di rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale.

2. Il rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale è subordinato al versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria fissati dal CONI, nonché alla permanenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4 e 5.

3. Il sistema informatico centrale, con modalità automatizzata, inoltra la domanda di rinnovo dell’iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento che, entro venti giorni, provvede ad attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

4. Entro i venti giorni successivi a tale attestazione, il CONI provvede al rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale ovvero, non ricorrendone i requisiti, al rigetto della domanda.

5. Il rinnovo dell’iscrizione ha validità limitata all’anno solare, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre e con decorrenza dalla data di approvazione a sistema della domanda.

Art. 7.

Cancellazione dal Registro nazionale

1. La cancellazione dal Registro nazionale è disposta con provvedimento della Commissione per gli agenti sportivi, di cui all’articolo 13 nei seguenti casi:

a) richiesta dell’interessato;

b) insussistenza di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, commi 2 e 5, e all’articolo 9 del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, o di quelli eventualmente previsti da ciascuna Federazione sportiva, ovvero della copertura assicurativa di cui all’articolo 8 del presente regolamento;

c) di una situazione di incompatibilità o conflitto d’interessi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo del n. 37 del 2021, ovvero di una delle situazioni indicate nel Codice etico previsto dall’articolo 12, comma 2, del medesimo decreto.

2. La cancellazione dal Registro nazionale è contestualmente comunicata alla Federazione sportiva di riferimento, per l’adozione di ogni conseguente provvedimento.

3. Venute meno le cause di cancellazione, l’agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione.

Art. 8.

Obbligo di copertura assicurativa

1. L’agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione di agente sportivo, stipulata con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea, con esclusione di franchigia opponibile al terzo danneggiato e con durata di almeno un anno ovvero per l’anno solare in cui intende iscriversi al Registro nazionale.

2. L’agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa che rispetti altresì le indicazioni deliberate e comunicate per l’anno solare di riferimento dalla Federazione Sportiva presso la quale intende operare, quanto al massimale della copertura assicurativa ed a eventuali ulteriori requisiti.

3. Le Federazioni sportive sono tenute ad attestare, ai sensi degli articoli 3, comma 3, 5, comma 6, e 6, comma 3, l’idoneità della copertura assicurativa stipulata dall’agente sportivo.

Art. 9.

Obbligo di aggiornamento professionale

1. L’agente sportivo è obbligato all’aggiornamento professionale, per un minimo di 20 ore all’anno, o frazione di anno di iscrizione, mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalla Federazione sportiva presso la quale opera, nelle materie di settore con rilevanza nella professione di agente sportivo.

2. L’obbligo di aggiornamento professionale deve essere completato entro il 1° novembre.

3. L’obbligo di aggiornamento professionale non si estingue in conseguenza del mancato rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale cui faccia seguito una nuova iscrizione.

Art. 10.

Esame di abilitazione nazionale

1. L’esame di abilitazione si articola in una prova generale, che si svolge presso il CONI, e in una prova speciale, che si svolge presso le Federazioni sportive.



Art. 11.

Prova generale

1. Il CONI organizza ogni anno, di concerto con il Comitato italiano paralimpico (CIP), almeno due sessioni di prova generale. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica, scritta e orale, volta ad accertare la conoscenza del diritto dello sport e degli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo.

2. Alla prova generale è ammesso chi sia in possesso dei requisiti previsti nel regolamento CONI e abbia assolto l'obbligo di frequenza di tirocinio professionale o di frequenza di corso di formazione di cui all'articolo 14, lettera *f*, o ne sia esonerato a seguito di motivata richiesta, valutata dalla Commissione per gli agenti sportivi in ragione degli studi universitari svolti, con specifico riferimento alle materie previste oggetto di verifica ai fini del superamento della prova generale di cui al presente articolo.

3. Nell'ambito delle materie di cui al comma 2, il CONI individua il programma d'esame nel bando da pubblicarsi sul sito istituzionale.

4. Per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice, formata da almeno cinque componenti, nominati dalla giunta nazionale del CONI tra esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo, dei quali:

- a)* uno indicato dal CONI, che presiede la Commissione esaminatrice;
- b)* uno indicato dal CIP, con funzioni di Vicepresidente;
- c)* uno indicato dalle Federazioni sportive nazionali;
- d)* uno indicato dalle Federazioni sportive paralimpiche;
- e)* uno indicato dall'Autorità politica delegata in materia di sport.

5. Il giudizio di idoneità alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale ha validità biennale.

Art. 12.

Prova speciale

1. Le Federazioni sportive organizzano ogni anno almeno due sessioni di prova speciale.

2. Alla prova speciale è ammesso chi ha validamente superato la prova generale di cui all'articolo 11 ed è in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva. È altresì ammesso alla prova speciale l'agente sportivo iscritto al Registro nazionale, in possesso di titolo abilitativo nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento ed operante presso altre Federazioni sportive.

3. Il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica, tramite prova orale eventualmente preceduta da prova scritta, volta ad accertare la conoscenza delle norme che disciplinano l'ordinamento federale o, qualora

la prova speciale sia svolta presso una Federazione sportiva paralimpica (FSP), l'ordinamento del CIP.

4. Il programma d'esame è individuato da ciascuna Federazione sportiva tramite bando da pubblicarsi sul sito istituzionale della Fondazione stessa.

5. La Commissione esaminatrice è formata da almeno tre componenti esperti in materie giuridiche, scelti tra professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati, anche a riposo; qualora la prova speciale sia svolta presso una FSP, assicura la presenza di uno psicologo dello sport, scelto tra professori universitari di ruolo.

Art. 13.

Commissione per gli agenti sportivi

1. La Commissione per gli agenti sportivi, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si compone di otto membri, per i quali non sussistano le condizioni di incompatibilità o conflitto d'interessi, nominati dalla giunta nazionale del CONI, di cui:

a) due esperti indicati dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva e in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui uno, sentito il CONI, con funzioni di presidente;

b) un esperto, indicato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) un esperto, indicato dal CONI sentita l'Autorità politica delegata in materia di sport, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia giuridico-sportiva, con funzioni di vicepresidente;

d) un esperto, indicato dal CIP, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva in ambito paralimpico;

e) due esperti, indicati dai presidenti delle federazioni sportive nazionali, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva;

f) un esperto, indicato dal tavolo consultivo di cui al successivo articolo 14, comma 1, lettera *l*, in possesso di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva, non iscritto al Registro nazionale né ad elenchi o albi, nazionali o stranieri, disciplinanti la professione di agente sportivo.

2. Gli esperti, di cui al comma 1, sono scelti tra magistrati a riposo, professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato e avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. L'esperto in materia di revisione dei conti e fiscale, di cui al comma 1, lettera *a*, è scelto, altresì, tra dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti al relativo albo da almeno cinque anni.

3. La Commissione per gli agenti sportivi svolge la propria attività con l'assistenza segretariale di esperti collaboratori esterni, nominati dalla giunta nazionale del CONI.



4. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14, la Commissione per gli agenti sportivi opera anche attraverso sottocommissioni, composte da almeno tre componenti e presiedute dal presidente o dal vicepresidente.

5. La Commissione per gli agenti sportivi resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli altri componenti. La carica di componente è rinnovabile nei limiti posti dalla vigente normativa.

6. La Commissione per gli agenti sportivi è validamente operante con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente con funzioni di presidente o vicepresidente. Essa si riunisce almeno una volta al mese e alle relative riunioni è ammessa la partecipazione anche a distanza, tramite sistemi di videoconferenza o conferenza telefonica.

7. La Commissione per gli agenti sportivi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

8. In caso di particolare urgenza, il presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione per gli agenti sportivi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 14.

Funzioni della Commissione per gli agenti sportivi e del Tavolo consultivo

1. La Commissione per gli agenti sportivi:

a) delibera l'iscrizione nelle sezioni del Registro nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, e 15;

b) definisce il programma oggetto della prova generale prevista dall'articolo 11, comma 2, e predispone il relativo bando, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, curandone la pubblicazione;

c) esclude dalla prova generale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;

d) delibera sulle domande di iscrizione nella prima seduta successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli agenti sportivi che hanno superato l'esame di abilitazione e intendono esercitare l'attività;

e) provvede alla cancellazione dal Registro nazionale nei casi previsti dall'articolo 7;

f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito all'articolo 16, e nella composizione prevista all'articolo 13, comma 4;

g) provvede all'accreditamento delle attività formative, promosse ed organizzate da enti ed istituti, propedeutiche all'ammissione alla prova generale di cui all'articolo 11;

h) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la società attraverso cui esercita l'attività a produrre idonea documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro nazionale, o con il deposito della domanda di rinnovo;

i) delibera l'elenco dei *tutor*, su proposta delle Federazioni sportive;

j) valuta le domande di misure compensative di cui all'articolo 5;

m) intrattiene rapporti di natura consultiva con le associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative, costituite in apposito tavolo consultivo, che può proporre alla Commissione per gli agenti sportivi un Codice etico.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, il CONI, di intesa con il CIP, adotta il Codice etico degli agenti sportivi. A tal fine, il CONI si confronta con la Commissione per gli agenti sportivi e con le Federazioni sportive, tenuto conto delle linee guida emanate dall'Autorità politica competente in materia di sport.

Art. 15.

Attività occasionali

1. I cittadini e le società di Stati diversi da quelli di cui all'articolo 5, comma 1, possono esercitare la professione di agente sportivo in Italia su base temporanea e occasionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, purché in possesso dei seguenti requisiti:


a) essere abilitati ad operare, da almeno un anno, quale agente sportivo presso una Federazione sportiva straniera, riconosciuta dalla federazione internazionale di riferimento e nel cui registro devono risultare iscritti, anche in base alla legge statale di riferimento ovvero alle disposizioni della Federazione internazionale di riferimento;

b) nel corso dell'ultimo anno, avere ricevuto due mandati ed eseguito effettivamente le relative attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, in uno Stato diverso dall'Italia.

2. Lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte degli stessi della domanda di iscrizione al Registro nazionale – elenco agenti sportivi domiciliati, che viene inserita nel sistema informatico centrale, secondo le procedure contenute nel regolamento del CONI. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione attestante l'avvenuta domiciliazione del richiedente presso un agente sportivo iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ai sensi del comma 4.

3. È vietato lo svolgimento della professione di agente sportivo in Italia ai sensi e secondo le modalità previste dal presente articolo ai soggetti con domicilio, residenza o sede legale in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

4. La domiciliazione deve essere effettuata presso un agente domiciliario, regolarmente iscritto al Registro nazionale sezione agenti sportivi, ovvero sezione agenti sportivi stabiliti, ed è attuata mediante un accordo di collaborazione professionale da depositare unitamente alla domanda di iscrizione, al certificato di residenza o



attestazione equivalente, alla documentazione attestante l'iscrizione da almeno un anno nel registro della federazione sportiva nazionale straniera di riferimento, nel cui ambito ha effettivamente operato ai sensi del comma 1.

5. L'agente domiciliato e l'agente domiciliatario agiscono congiuntamente nell'ambito del mandato, secondo le modalità ed i termini pattuiti, e riportati nel relativo accordo di collaborazione professionale.

6. La prestazione professionale svolta viene remunerata dal mandante, nel rispetto dell'accordo di collaborazione professionale tra gli agenti sportivi e secondo le rispettive spettanze, direttamente all'agente domiciliatario e all'agente domiciliato, per il secondo dei quali il mandante agirà come sostituto d'imposta, effettuando la ritenuta alla fonte, con aliquota stabilita in base alla disposizioni del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. L'iscrizione al Registro nazionale – sezione agenti sportivi domiciliati, ha validità trimestrale dalla data di comunicazione della delibera di approvazione dell'iscrizione da parte della Commissione per gli agenti sportivi ed è rinnovabile una sola volta nell'anno solare.

8. La domiciliazione non comporta una stabile organizzazione in Italia dell'agente sportivo domiciliato.

9. L'agente domiciliato in ogni documento a propria firma indica il titolo riconosciutogli nel Paese di provenienza e utilizza la dicitura «agente sportivo domiciliato nell'ambito della [...]», aggiungendovi la Federazione sportiva nell'ambito della quale è legittimato ad operare.

10. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono svolgere la loro attività in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate nel presente comma. Il CONI è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di agente sportivo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è considerata attività di carattere temporaneo e occasionale l'acquisizione di un solo mandato per anno solare, purché di durata massima annuale. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al CONI, secondo le modalità dallo stesso definite con apposito regolamento, l'intenzione di svolgere in Italia la propria attività, specificando il periodo nel quale la stessa sarà eseguita e i soggetti interessati dall'esecuzione del mandato sportivo a lui conferito. Con il medesimo regolamento di cui al quarto periodo, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, da parte del CONI sulla veridicità delle comunicazioni inviate.

Art. 16.

Regime disciplinare e sanzioni

1. Il regime sanzionatorio disciplinato al presente articolo si applica agli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale e a coloro i quali in violazione delle disposi-

zioni previste all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, hanno svolto attività di agente sportivo senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione, nonché per violazione dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 9.

2. Ferme restando le ipotesi di responsabilità civile e penale previste dalla disciplina normativa vigente:

a) le sanzioni per violazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 37 del 2021, dei relativi provvedimenti attuativi, e del Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 37 del 2021, sono:

1) la censura, che consiste nel biasimo formale;

2) la sanzione pecuniaria, che consiste nel versamento di una somma da 250 a 10.000 euro;

3) la sospensione, che consiste nella esclusione, per il periodo da tre mesi a trentasei mesi, dell'agente sportivo dal Registro nazionale, con conseguente inibizione a svolgere, in tale arco temporale, l'attività di agente sportivo;

b) la sanzione per coloro che hanno svolto attività di agente senza essere iscritti al Registro nazionale, anche per effetto di cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione, è l'annotazione, che consiste nell'inibizione all'iscrizione nel Registro nazionale, per un periodo da tre mesi a trentasei mesi.

3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021, ferme restando le ipotesi di nullità del contratto di mandato sportivo ivi stabiliti, è prevista la sanzione della censura e una eventuale sanzione pecuniaria;

b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;


c) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria;

d) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 37 del 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;

e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria;

f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 37 del 2021, è prevista la sanzione della sospensione e una eventuale sanzione pecuniaria;

g) per la violazione delle disposizioni stabilite dal Codice etico e dal regolamento del CONI, è prevista la sanzione della censura ovvero della sospensione, e una eventuale sanzione pecuniaria.



4. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 37 del 2021, da parte di coloro che hanno svolto l'attività di agente senza essere iscritti al Registro nazionale, anche a seguito di cancellazione o mancato rinnovo, è prevista la sanzione dell'annotazione, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di cui all'articolo 348 del codice penale.

5. Ferme restando le ipotesi di correttezza di cui all'articolo 348 del codice penale, le singole Federazioni sportive irrogano provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi, delle società sportive affiliate e dei lavoratori sportivi tesserati che hanno agevolato o si sono avvalsi dei servizi o dell'operato, anche di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro nazionale ovvero in elenchi o albi, nazionali o internazionali, disciplinanti la professione di agente sportivo, o, comunque, in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 37 del 2021.

6. La competenza ad accertare le violazioni contemplate dal presente articolo, e ad irrogare le relative sanzioni, spetta in primo grado alla Commissione per gli agenti sportivi istituita in seno alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare e, in secondo grado, alla Commissione per gli agenti sportivi, secondo il procedimento disciplinare contenuto nel regolamento del CONI.

7. La sanzione pecuniera irrogata è dovuta alla Federazione sportiva nel cui ambito sono accaduti i fatti integranti la violazione disciplinare.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il CIP, il CONI e le Federazioni sportive adottano gli atti necessari per l'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento, previa comunicazione all'Autorità politica delegata in materia di sport.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalle predette disposizioni mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 2025

*Il Ministro per lo sport
e i giovani
ABODI*

*Il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
TAJANI*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3392

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. (GUUE)

Note alle premesse:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.214 del 12 settembre 1988.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 recante: «Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 18 marzo 2021:

«Art. 12 (*Fonte di normazione secondaria*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto.

2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attività degli agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Società o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresì modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo.»

— La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è pubblicata nella GUUE del 30 settembre 2005, L 255.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.205 del 01 settembre 1999.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.114 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:


«Art. 1. — Omissis.

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;



c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministero della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e);

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Omissis.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 5 (*Contratto di mandato sportivo*). — 1. Il contratto di mandato sportivo deve, a pena di nullità, essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) le generalità complete delle parti contraenti;

b) l'oggetto del contratto;

c) la data di stipulazione del contratto;

d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8;

e) la sottoscrizione delle parti del contratto.

2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1 deve essere apposto un termine di durata non superiore a due anni. Nel caso di apposizione di un termine superiore o di mancata indicazione del termine, la durata del contratto è da intendersi automaticamente pari a due anni. Sono nulle le clausole di tacito rinnovo del contratto.

3. Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti. In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo è il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso.

4. Il contratto di mandato sportivo può contenere una clausola di esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo.

5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi dell'Unione europea. In tale seconda ipotesi, le parti depositano presso la Federazione Sportiva Nazionale anche un originale del contratto in lingua italiana, corredata della espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano.

6. È nullo il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una delle circostanze di cui all'articolo 6 in costanza di rapporto contrattuale determina la risoluzione del contratto di mandato sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della sopragiunta incompatibilità o conflitto d'interessi.

7. Il contratto di mandato sportivo deve essere depositato dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti giorni dalla data della sua stipulazione, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.

8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale è istituito un Registro dei contratti di mandato sportivo.».

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato nella GUUE 4 maggio 2016, n. 119 del - serie L.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 8 (*Compenso*). — 1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione linda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile.

3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la Società o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accreditto e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalità, ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità.».

— Per il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 4 (*Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi*). — 1. Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.

2. Al Registro di cui al comma 1 può iscriversi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incidibile.



4. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, sono disciplinati: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici.

5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro all'esercizio dell'attività di agente sportivo, sussistendo le condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti sportivi stabiliti» del Registro nazionale del comma 1, secondo regole e procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma 1. Il suddetto decreto disciplina anche le misure compensative richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato l'attività in Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, può richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza essere sottoposto all'esame di abilitazione.

6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono fissati i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea all'attività di agente sportivo in Italia, nel rispetto della pertinente disciplina del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dei relativi provvedimenti attuativi.

7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi 5 e 6, si applica la disciplina del presente decreto.

8. Ai lavoratori sportivi e alle Società o Associazioni Sportive è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro del comma 1.

9. L'iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.».

«Art. 6 (*Incompatibilità e conflitto d'interessi*). — 1. È fatto divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per qualsiasi fine istituiti, degli enti pubblici economici e delle società a partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elette, o incarichi nelle amministrazioni, enti, Società, Consorzi o Associazioni di cui alla lettera a);

c) i titolari di incarichi elettori o di rappresentanza in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

d) i lavoratori sportivi;

e) gli atleti tesserati alla Federazione Sportiva Nazionale presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;

f) i soggetti che ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi o che sono titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale e di consulenza, presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo;

g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza sulle Associazioni o Società Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo.

2. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere d) ed e), cessa al termine della stagione sportiva nella quale il soggetto

abbia concluso l'attività sportiva. La situazione di incompatibilità, di cui al comma 1, lettere f) e g), viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuna delle situazioni e dei rapporti ivi indicati.

3. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, Associazioni o Società operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.

4. È fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere coinvolgimenti o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8.

5. È fatto divieto all'agente sportivo di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi i potenziali destinatari delle attività di cui all'articolo 3, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolvere uno in corso di validità.

6. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di agenti sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9, di avviare trattative o di stipulare contratti con una Società o Associazione Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricopriano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta Società o Associazione.

7. Ulteriori cause di incompatibilità o misure volte a prevenire o a reprimere situazioni di conflitto d'interessi possono essere stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2.».

— Per i riferimenti all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 373, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2017, n. 302:


«373. È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 9 (*Società di agenti sportivi*). — 1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali;



b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

2. La possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all'iscrizione della società medesima nell'apposita sezione «Società di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.

3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l'attività di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 9, 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261:

«Art. 9 (*Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea*). — 1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall'autorità di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale.

4. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano.».

«Art. 22 (*Misure compensative*). — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a);

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con provvedimento dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:

a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per attività professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g);

b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

c) se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);

d) se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e).

4-bis.

4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorità competente di cui all'articolo 5 può imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro.


6. L'applicazione dei commi 1 e 4) comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze le abilità e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con provvedimento dell'autorità competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.

8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare, al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:

a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;



b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

8-ter. Al richiedente dovrà essere data la possibilità di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.».

«Art. 23 (*Tirocinio di adattamento e prova attitudinale*). — 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.».

— Per la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 14 (*Norme transitorie*). — 1. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, in materia di agente sportivo.

2. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015, nonché quella dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei relativi provvedimenti attuativi.».

Note all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 4, 6 e 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 3.

— Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 4.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 11 (*Regime disciplinare e sanzioni*). — 1. Ferme restando le fattispecie di responsabilità, civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi, nonché di quelle richiamate dall'articolo 7, comma 1, tenendo conto dei principi di proporzionalità ed efficacia del quadro sanzionatorio.

2. Presso il CONI è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi, e le regole procedurali e di funzionamento di detta Commissione sono determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.».

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 3.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 2 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;

b) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;

c) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

d) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

e) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

f) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

g) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

h) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

i) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

l) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

m) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

n) Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione;

o) Scuola dello Sport: la struttura della società Sport e salute S.p.a. che svolge attività di formazione, aggiornamento e specializzazione di tecnici, dirigenti, atleti ed altri operatori che operano nel mondo dello sport;

p) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;



q) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

r) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

s) Sport e salute S.p.a.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario n. 126, reca approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

— Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note all'articolo 5.

Note all'art. 16:

— Per il testo degli articoli 4, 6 e 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 3.

— Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37:

«Art. 7 (Obblighi nell'esercizio dell'attività). — 1. L'agente sportivo esercita l'attività nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonché ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera.

2. L'agente sportivo è tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.».

«Art. 8 (Compenso). — 1. Il compenso spettante all'agente sportivo, come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo, è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo.

2. Il compenso deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabile.

3. Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la Società o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accreditto e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto.

5. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni Sportive Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi. Con le stesse modalità, ogni cinque anni, tali parametri possono essere aggiornati, previa verifica di adeguatezza e congruità.».

«Art. 9 (Società di agenti sportivi). — 1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente, è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di cui all'articolo 3 e da eventuali attività connesse o strumentali;

b) la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4;

d) i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

2. La possibilità di sottoscrizione di contratti di mandato sportivo, in nome della società di agenti sportivi, è subordinata all'iscrizione della società medesima nell'apposita sezione «Società di agenti sportivi» del Registro nazionale degli agenti sportivi.

3. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 2, presso il CONI devono essere depositati la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere l'attività di cui all'articolo 3 in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.».

«Art. 10 (Tutela dei minori). — 1. Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.

2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età ai sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo.

3. Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'agente sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, il contratto di mandato sportivo che abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, ai sensi del comma 1, deve essere redatto e depositato anche nella lingua di nazionalità del minore.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 348 del codice penale:

«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). — Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.».

26G00014

